



TRIBUNALE DI LIVORNO

DECRETO DI OMOLOGA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 12/2018 C.P. di **GAMBASSI SERGIO**,

esaminati gli atti, osserva quanto segue:

1. In data 11.5.2018 Gambassi Sergio nato a Livorno il 22.1.1974 e residente a Livorno in via Menasse n. 4 ha presentato la proposta di piano del consumatore, che, così come integrata in data 23.10.2018, si sostanzia come segue:

- nella attribuzione al creditore ipotecario Unicredit Banca s.p.a. del ricavato della vendita dell'immobile sito in Capannoli via Volterrana 138, primo piano (identificato al Catasto fabbricati di tale Comune al foglio 19, part. 70 sub 9, cat. A/2, vani 2,5 rendita 296) sul quale è iscritta ipoteca di 1° grado a favore del menzionato istituto di credito, vendita da effettuarsi tramite liquidatore appositamente nominato dal Tribunale, incaricato ex art 13 l 3/2012 di collocare l'immobile al meglio sul mercato immobiliare e ad un prezzo di collocazione non inferiore ad euro 25.000,00, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il limite temporale di sviluppo del piano (5 anni) attribuendo il realizzo a quest'ultimo con fine soddisfacitivo, qualsiasi sia il realizzo dello stesso, al netto delle spese di liquidazione e con effetto purgativo delle iscrizioni ipotecarie ex art. 13 L. 3/2012 e delle trascrizioni;
- nel versamento del 17,67% della parte degradata in chirografario (pari ad € 111.330,79) pari ad € 19.676,70 in 60 rate mensili di pari importo (€ 327,95), tenuto conto del valore del credito precisato in € 136.330,69 e della stima del valore attuale dell'immobile, come effettuata nella Esecuzione Immobiliare n. 373/2012 pendente presso il Tribunale di Pisa (€ 25.000,00);
- nel versamento all'altro creditore Fidelity s.p.a. della somma mensile di € 265,00 mensili per la durata di 120 mesi secondo il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (data di stipula 4/12/2017 - ultima rata di addebito prevista a gennaio 2028), creditore che, dunque, rimane estraneo al piano venendo soddisfatto integralmente;
- nel pagamento delle spese di procedura indicate complessivamente in € 8.423,50 compresa Iva ed accessori mediante il conferimento iniziale di 4.000,00 ed il resto mediante pagamenti mensili in 60 mesi di € 73,72 ciascuno;
- nel riconoscimento al liquidatore giudiziale della somma complessiva di € 4.500,00 oltre accessori che graverà unicamente sul ricavato della vendita immobiliare.



Tali somme verranno pagate anche con i proventi dello stipendio netto mensile della moglie del ricorrente sig.ra Erika Bellandi, che ha sottoscritto il ricorso ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 3/2012 e che ha conferito, quindi, il proprio reddito a garanzia del soddisfacimento delle obbligazioni indicate nel piano.

2. L'Organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 *bis* comma 1 L. 3/2012.

3. È stata altresì allegata la relazione particolareggiata del *Gestore dell'Organismo di Composizione*, Dottor Francesco R. Carpano contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ovvero la circostanza che i debiti contratti sono stati originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate e, in parte, per fattori eccezionali (quali l'esito negativo di una precedente unione di fatto per la quale erano stati effettuati investimenti all'epoca compatibili, e quali un incidente stradale che ha comportato la distruzione dell'automobile del Sig. Gambassi, e ancora la perdita del lavoro a causa del fallimento di una delle società presso la quale prestava attività lavorativa);

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

3. Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

4. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

5. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento: infatti dalla documentazione prodotta e dalla relazione del *Gestore dell'Organismo di Composizione* è emerso che:

- il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di € 167.335,69 e rate mensili pari ad € 878,57 (€ 265 + € 613,57) del tutto sproporzionate al suo stipendio mensile pari ad € 1.580,00;

- Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori;

- il nucleo familiare del ricorrente è formato dal Sig. Sergio Gambassi, dalla Sig.ra Erika Bellandi e dal figlio Gabriele Gambassi;



- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano a euro 2.200,00 circa, del tutto in linea con le spese di una famiglia di analoga composizione e che vive nel centro Italia;
 - lo stipendio netto medio mensile su cui il debitore può far riferimento, tenuto conto anche dell'impegno assunto da Bellandi Erika, sia per il mantenimento della famiglia, sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta ad € 2.950,00 pari alla somma dei redditi di Gambassi Sergio (€ 1.580,00) e della coniuge, Sig.ra Erika Bellandi (€ 1.370,00).
6. Il piano è fattibile, come attestato dall'O.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, in assenza di indicazione di crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.
7. Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, avendo Banca Unicredit Spa, unico creditore il cui credito viene falcidiato, aderito a tale proposta del consumatore, all'esito della integrazione del 23.10.2018, non opponendosi alla omologazione del piano del consumatore, come risulta dal verbale della udienza del 5.12.2018.
8. Deve ritenersi integrato il requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis L. 3/2012, dovendo escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
9. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

il Piano del Consumatore così come predisposto da Sergio Gambassi con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Francesco Carpano e modificato, secondo le indicazioni sopra riassuntivamente esposte

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completa esecuzione del Piano del Consumatore, tutte le azioni esecutive individuali;
in particolare conferma la sospensione delle azioni esecutive individuali intraprese da Unicredit SPA (e per essa da DOBANK SPA) RG 373/2012 pendente innanzi al Tribunale di Pisa e RG 1844/2017 pendente innanzi al Tribunale di Livorno, già disposta con provvedimento in data 5 luglio 2018;
- 2) il divieto per il ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



- 3) che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro di Gambassi Sergio di pagamento automatico del rateo dello stipendio mensile pari ad euro 401,67 (somma posta a destinazione del creditore ipotecario degradato e delle spese di procedura) attraverso bonifico sul conto corrente dedicato alla esecuzione del Piano che l'organismo di composizione della crisi provvederà ad aprire a nome della procedura presso una delle banche convenzionate con il Tribunale;
- 4) che l'organismo di composizione della crisi comunichi al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'Organismo di composizione della crisi e, comunque, dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario dedicato alla esecuzione del Piano che l'Organismo di composizione della crisi provvederà ad aprire a nome della procedura;
- 5) che l'Organismo di composizione della crisi comunichi agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro l'inibizione di Gambassi Sergio a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio e, conseguentemente, la loro impossibilità di concedere allo stesso, salva diversa autorizzazione del Tribunale competente, anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 6) che il debitore versi sul conto corrente intestato alla procedura come sopra indicato entro il 31/12/2018, la somma pari ad euro 4.000,00 prevista nel Piano;
- 7) che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 8) che l'Organismo di composizione delle crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi.

Nomina

quale liquidatore giudiziale, affinché proceda alla vendita dell'immobile sito in Capannoli via Volterrana 138 Via Volterrana n. 138, primo piano (identificato al Catasto fabbricati di tale Comune foglio 19, part. 70 sub 9, cat. A/2, vani 2,5 rendita 296) alle condizioni indicate nella proposta, la dott.ssa Diletta Barilli.

Dispone

che il Liquidatore, decorsi tre anni dal deposito della proposta, senza che si sia conclusa la vendita di mercato *al meglio*, attivi, in estrema ipotesi, senza altre necessità formali o autorizzazioni, le procedure contemplate dall'articolo 14 *novies* L. 3/2012.

Dispone

che l'Organismo di composizione della crisi ed il liquidatore relazionino al giudice circa l'andamento della procedura ogni sei mesi.

Livorno, 11.12.2018

Si comunichi.

IL GIUDICE

dott. Franco Pastorelli

